



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
DEI TRIBUTI LOCALI

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 01/10/2012
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 07/12/2012

Regolamento per la definizione dei tributi locali
(art.13 Legge 27.12.2002 n. 289)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell' articolo 13 della Legge 27/12/2002 N. 289 che dispone:
“Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.
2. Con il presente atto, il Comune di Nimis intende introdurre norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo ente.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per avvalersi delle agevolazioni previste dal citato art. 13 della Legge 27/12/02 n. 289, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2 - Soggetti Interessati

Possono presentare domanda tutte le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi delle obbligazioni tributarie relativi ai tributi locali di cui al successivo art.3.

Art. 3 - Tributi, violazioni e periodi di imposta.

Le agevolazioni interessano la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U).

Possono essere sanate le seguenti violazioni:

- a. Omessa denuncia;
- b. Infedele, incompleta o inesatta denuncia.

Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non è consentito produrre istanza per tributi e per vizi diversi da quelli indicati nel precedente art. 3.
2. Non sono ammesse le posizioni contributive per le quali sia già stato notificato un atto di accertamento, né quelle per le quali pende giudizio di ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Art. 5 - Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute a titolo di T.A.R.S.U. per ogni periodo di imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - la tassa e gli interessi sono interamente dovuti;
 - le sanzioni sono dovute per il 10%;

Articolo emendato durante la seduta consiliare del 1 ottobre 2012.

Art. 6 - Presentazione delle domande

Per beneficiare delle agevolazioni previste nel presente regolamento, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio protocollo del comune.

La domanda può valere per più periodi di tassazione e per più violazioni.

Le domande, dovranno essere presentate a decorrere dal 10 Ottobre 2012 fino al 28 dicembre 2012, termine ultimo.

Per le domande presentate tramite raccomandata a/r farà fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda deve essere allegata :

- a. Documentazione idonea a comprovare la presenza dei requisiti;
- b. Attestazione di avvenuto pagamento del tributo evaso o della 1^a rata da versare su :- c/c postale N. 20431326 intestato al Comune di Nimis Tributi Locali Servizio Tesoreria con la causale "*Definizione agevolata ex art.13 Legge n.289/02*".

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato.

E' facoltà del servizio tributi richiedere l'integrazione dei documenti per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva.

La mancata collaborazione da parte del contribuente, nei termini richiesti, comporta la decadenza dai benefici introdotti dal presente regolamento.

* Articolo modificato durante la seduta consiliare del 7 dicembre 2012.

Art. 7 – Accettazione della richiesta di condono

Il Comune provvederà a rendere noto al contribuente tramite una formale comunicazione l'accettazione o il diniego della richiesta di condono motivandola in modo adeguato.

In caso di accettazione il Comune provvederà a iscrivere d'ufficio la dichiarazione resa dal contribuente per il calcolo della T.A.R.S.U. a partire dal 01-01-2013.

Art. 8- Termine per il versamento

Il contribuente, prima della presentazione della domanda di cui all'art. 6, deve provvedere al versamento del tributo evaso secondo le modalità ivi previste.

Il funzionario responsabile può concedere:

- a. per importi superiori a €. 500,00 e su richiesta del contribuente persona fisica, una dilazione del pagamento sino ad un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo
- b. per importi superiori a €.1.000,00 e inferiori a €12.000,00, su richiesta del contribuente persona giuridica, una dilazione del pagamento sino ad un massimo di n. 24 rate mensili di pari importo.
- c. per importi superiori a €. 12.000,00 e su richiesta del contribuente persona giuridica, la dilazione del pagamento sino ad un massimo di n. 24 rate mensili di pari importo solo dopo aver consegnato una fidejussione di pari importo a titolo di garanzia del credito.

Al contribuente verrà rilasciato un'attestazione di accettazione del pagamento rateizzato solo dopo la presentazione all'ufficio tributi da parte del contribuente dell'attestazione del pagamento della prima rateizzazione e, se nella condizione di cui al precedente punto c., della relativa fidejussione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente perde il diritto alla rateizzazione e dovrà versare il saldo dovuto in unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento non effettuato. In caso di inottemperanza, il contribuente perde il diritto alla definizione agevolata della tassa.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle domande, è il funzionario responsabile del tributo.

Art. 10 - Pubblicità ed informazione

Il servizio tributi adotterà ogni utile iniziativa per garantire la più ampia informazione e diffusione del presente regolamento e della relativa modulistica, anche mediante la pubblicazione degli atti sul sito ufficiale del comune all'indirizzo: *www.comune.nimis.ud.it*

Art. 11 - Norme finali

La presentazione della domanda non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno successivo decorsi i termini di pubblicazione.